

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA  
SEZIONE UNICA**

Il Giudice, Dott. Emanuele Petronio, ha emesso la seguente

**SENTENZA**

redatta ai sensi dell'art. 132 n. 4 c.p.c. e dell'art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 311 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2016 – procedimento assegnato a questo giudice il 30 maggio 2018 – trattenuta in decisione all'udienza del 02.07.2020 con l'assegnazione in favore delle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito e lo scambio degli scritti difensivi finali, vertente

TRA

SOCIETA S.A.S

**Parte attrice**

E

BANCA

**Parte convenuta**

OGGETTO: contratti bancari.

**CONCLUSIONI DELLE PARTI**

I procuratori delle parti concludevano come da verbale dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 02.07.2020.

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

Con atto di citazione ritualmente notificato in data 29.01.2016 la SOCIETA S.A.S ha convenuto dinanzi all'intestato Tribunale la BANCA S.P.A. chiedendo l'accertamento dell'avvenuta illegittima applicazione di interessi anatocistici, ultralegali ed usurari, nonché di commissioni e in particolare di commissione di massimo scoperto, addebiti tutti non supportati da valide pattuizioni contrattuali scritte.

A fondamento della domanda, la società attrice deduceva di aver intrattenuto sin dal gennaio 1999 un rapporto di c/c ordinario distinto con il n. (omissis) ma che mancava una valida convenzione scritta tra la documentazione consegnata al cliente relativamente alle condizioni economiche applicate al rapporto.

Da tale mancanza di pattuizioni in forma scritta si sosteneva dovesse derivare l'illegittimità dell'addebito di interessi ultralegali e di commissioni, conteggiate in una relazione peritale di parte.

In ragione dei predetti accertamenti e della conseguente rideterminazione del saldo di conto corrente, veniva chiesta l'accertamento del dare-avere tra le parti e la condanna dell'istituto di credito alla restituzione della somma di € 221.118,17.

La società attrice chiedeva altresì la condanna della Banca al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali arrecati in conseguenza delle "gravi disfunzioni nella gestione del rapporto di conto corrente".

Si costituiva ritualmente in giudizio la BANCA eccependo preliminarmente l'inammissibilità della domanda di restituzione in ragione del fatto che il conto corrente risultava ancora aperto alla data di introduzione del presente giudizio. Nel merito, veniva dedotto che gli estratti di conto corrente non sono mai stati contestati tempestivamente dal cliente e che tale mancata contestazione rende presumibile che il concreto ammontare degli interessi sia stato

*Sentenza, Tribunale di L'Aquila, Giudice Emanuele Petronio n. 140 del 24 febbraio 2021*

determinato in conformità al criterio dettato in via preventiva dalla relativa clausola. Inoltre, veniva prospettato che alcun interesse anatocistico illegittimo o usurario è stato applicato al rapporto oggetto di giudizio. In ogni caso, veniva eccepita l'infondatezza delle domande attoree per difetto di prova, non essendo stati versati agli atti del giudizio tutti gli estratti conto afferenti al rapporto.

In corso di causa è stata accolta la richiesta di parte attrice volta a ottenere l'esibizione di tutta la documentazione contrattuale attinente al rapporto contrattuale oggetto del presente giudizio, istanza a cui l'istituto di credito convenuto non ha dato ottemperanza in parte in quanto si trattava di documentazione anteriore al decennio e in parte sulla scorta della deduzione della circostanza che sulla società attrice incombevano precisi, propri ed esclusivi obblighi di conservazione ex art. 2214 e 2220 c.c. che escludevano la fondatezza della richiesta di ordine di esibizione.

Istruita la causa mediante consulenza tecnica contabile, all'udienza del 2 luglio 2020, le parti precisavano le rispettive conclusioni tramite le note di trattazione scritta, e la causa veniva trattenuta in decisione senza la concessione alle parti del termine di cui all'art. 190 c.p.c. in considerazione dell'espressa rinuncia di entrambe le parti.

La SOCIETA S.A.S. ha instaurato il presente giudizio nei confronti della BANCA al fine di sentire accertare l'applicazione, da parte dell'istituto di credito convenuto, sul conto corrente n.(omissis) acceso nel gennaio 1999, di interessi anatocistici, ultralegali ed usurari, nonché di commissioni - e in particolare di commissione di massimo scoperto - non supportate da valide pattuizioni contrattuali scritte e/o prive di giustificazione causale.

La domanda proposta non è fondata.

Preliminarmente, deve essere accolta l'eccezione di inammissibilità della domanda di condanna proposta da parte attrice. Difatti, qualora l'attore non abbia dimostrato la chiusura del conto alla data della notifica della citazione, la domanda di ripetizione dell'indebitato dal medesimo avanzata è da ritenersi inammissibile, alla stregua dell'orientamento secondo il quale è ripetibile la somma indebitamente pagata e non già il debito sostenuto come illegale, potendosi parlare di pagamento soltanto dopo che, conclusosi il rapporto di apertura di credito in conto corrente, la banca abbia esatto dal correntista la restituzione del saldo finale, nel computo del quale risultino compresi interessi non dovuti e, perciò, da restituire se corrisposti dal cliente all'atto della chiusura del conto (Tribunale di Lucca, 22/08/2017, n. 1585; Tribunale Frosinone, 01/04/2020, n. 263).

D'altronde l'annotazione in conto corrente di una posta, relativa ad interessi o commissioni in ipotesi illegittimamente addebitati, comporta unicamente un incremento del debito del correntista o, nel caso di affidamento, una riduzione del credito in ipotesi disponibile, ma in alcun caso si risolve in un trasferimento patrimoniale e quindi in un pagamento, oggetto di possibile ripetizione (Trib. Roma, 31/10/2017, n. 20484).

Tali considerazioni non escludono, ad ogni modo, che possa esaminarsi nel merito la diversa domanda di parte attrice di una pronuncia di accertamento negativo circa la spettanza delle poste addebitate dall'Istituto di credito in pendenza del rapporto contrattuale.

Difatti, il correntista può agire, come nel caso di specie, per far dichiarare la nullità del titolo su cui quell'addebito si basa o l'illegittimità degli addebiti in conto corrente, allo scopo eventualmente di recuperare una maggiore disponibilità di credito, nei limiti del fido accordatogli (cfr. Cass. Civ. n. 24418/10).

*Sentenza, Tribunale di L'Aquila, Giudice Emanuele Petronio n. 140 del 24 febbraio 2021*

Tanto chiarito, deve passarsi all'esame delle sole domande di accertamento, al fine di determinare la correttezza dell'applicazione di interessi e spese sui rapporti in esame (ed al fine di rideterminare il saldo del conto corrente).

All'uopo è stata disposta dal Tribunale consulenza tecnica affidata al dott. (omissis) Tuttavia, l'ausiliare del giudice, al termine del proprio lavoro, ha evidenziato di poter rispondere solo parzialmente al quesito posto, in ragione della incompletezza e della frammentarietà della documentazione acquisita agli atti.

In merito, va premesso che è infondata la deduzione di mancata contestazione da parte della Banca convenuta delle asserzioni di parte attrice contenute nell'atto introduttivo del giudizio, in quanto la costituzione tardiva della convenuta non ha precluso la validità delle proprie controdeduzioni difensive in punto di fatto, non essendosi al momento della costituzione della Banca verificate le preclusioni assertive né potendosi applicare il meccanismo di cui all'art. 115 c.p.c. a una parte precedentemente rimasta contumace.

Si deve ancora preliminarmente ricordare che, nei giudizi promossi dal cliente – correntista o mutuatario – per far valere la nullità di clausole contrattuali o l'illegittimità degli addebiti in conto corrente, in vista della ripetizione di somme richieste dalla Banca in applicazione delle clausole nulle o, comunque, in forza di prassi illegittime, **grava senz'altro sulla parte attrice innanzitutto l'onere di allegare in maniera specifica i fatti posti alla base della domanda** e, in secondo luogo, l'onere di fornire la relativa prova. Infatti, in ossequio alle regole generali in tema di onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., in caso di ripetizione di indebito incombe all'attore fornire la prova non solo dell'avvenuto pagamento ma anche della mancanza di un'ideale causa debendi ovvero del successivo venir meno di questa (cfr. ex multis Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7501 del 14/05/2012, Rv. 622359 – 01, secondo cui “Chi allega di avere effettuato un pagamento dovuto solo in parte, e proponga nei confronti dell'accipiens l'azione di indebito oggettivo per la somma pagata in eccedenza, ha l'onere di provare l'inesistenza di una causa giustificativa del pagamento per la parte che si assume non dovuta”).

Sicché, il correntista che intenda far valere il carattere indebito di talune poste passive – assumendo che le stesse siano il portato dell'applicazione di interessi usurari o di clausole imposte unilateralmente dalla Banca a seguito di illegittimo esercizio di ius variandi, ovvero dell'addebito di spese, commissioni o altre voci non dovute, ha lo specifico onere di produrre non solo il contratto costituente il titolo del rapporto dedotto in lite, ma anche gli estratti conto periodici dalla data di avvio del rapporto.

Ne consegue che, nel caso di specie, la società attrice era, innanzitutto, gravata dell'onere di provare il contenuto delle clausole contrattuali asseritamente nulle.

Peraltro, la Suprema Corte ha avuto modo di evidenziare che l'onere della prova grava sul correntista attore non solo allorché lo stesso agisca per ottenere la ripetizione di somme indebitamente pretese dalla Banca, ma anche nel caso in cui il medesimo correntista promuova mera azione di accertamento negativo.

E così, di recente, la Corte di Cassazione, in fattispecie analoga a quella in esame, ha argomentato come segue: “Va premesso che la giurisprudenza di questa Corte ha costantemente ritenuto che qualora l'attore proponga domanda di accertamento negativo del diritto del convenuto e quest'ultimo non si limiti a chiedere il rigetto della pretesa avversaria ma proponga domanda riconvenzionale per conseguire il credito negato dalla controparte, ambedue le parti hanno l'onere di provare le rispettive contrapposte pretese. [...] In tal senso è stato altresì ritenuto che l'onere probatorio gravante, a norma dell'art. 2697 cod. civ., su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l'estinzione del

*Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012*

*Registro affari amministrativi numero 8231/11*

*Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano*

*Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376*

*Sentenza, Tribunale di L'Aquila, Giudice Emanuele Petronio n. 140 del 24 febbraio 2021*

diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto 'fatti negativi', in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo. [...] In particolare, la stessa non va in senso difforme da quanto ritenuto proprio in tema di interessi anatocistici da questa Corte laddove ha affermato che nei rapporti bancari in conto corrente, una volta che sia stata esclusa la validità, per mancanza dei requisiti di legge, della pattuizione di interessi ultralegali a carico del correntista, la banca deve dimostrare l'entità del proprio credito mediante la produzione degli estratti conto a partire dall'apertura del conto e cioè dal saldo zero. Tale principio è stato affermato nella fattispecie inversa a quella in esame in cui era la banca ad avere agito tramite decreto ingiuntivo per ottenere il pagamento dello scoperto di conto, mentre nel caso di specie si verte in tema di accertamento negativo proposto dal correntista al quale quindi si applica un diverso onere probatorio" (Cass. civ., sez. I, 7 maggio 2015, n. 9201).

Dunque, nel caso di specie il principio applicabile è che chi esperisce un'azione di accertamento negativo deve fornire la prova della fondatezza della propria domanda.

Il giudice può, infatti, accertare d'ufficio una nullità inerente al contratto sulla base della documentazione e delle risultanze istruttorie fornite dalla parte cui incombeva il detto onere o comunque presenti in atti, ma non può esercitare d'ufficio attività istruttorie sopperendo al mancato assolvimento dell'onere relativo che è in capo ad una delle parti in relazione ai rapporti intercorsi con la controparte (Cass. civ. sez. I, 7 maggio 2015, n. 9201).

Peraltro, in una recente pronuncia la Suprema Corte ha avuto modo di evidenziare che "Nei rapporti bancari in conto corrente, una volta che sia stata esclusa la validità, per mancanza dei requisiti di legge, della pattuizione di interessi ultralegali a carico del correntista, la rideterminazione del saldo del conto deve avvenire attraverso i relativi estratti a partire dalla data della sua apertura, così effettuandosi l'integrale ricostruzione del dare e dell'avere, con applicazione del tasso legale, sulla base di dati contabili certi in ordine alle operazioni ivi registrate, inutilizzabili, invece, rivelandosi, a tal fine, criteri presuntivi od approssimativi. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto non provato l'intero andamento di un rapporto ultraventennale, avendone il correntista, gravato del corrispondente onere per aver agito ex art. 2033 c.c., prodotto, tardivamente, solo alcuni estratti conto in aggiunta a quelli relativi all'ultimo decennio depositati dalla banca, non risultando nemmeno incontroverso il saldo ad una determinata data)" (Cass., Sez. I, sentenza n. 20693 del 13/10/2016).

Né, in senso contrario, potrebbe invocarsi una qualche difficoltà del correntista e/o mutuatario di disporre della documentazione relativa ai contratti sottoscritti e, in particolare, alle movimentazioni ed annotazioni effettuate in conto corrente.

Ed infatti, "è principio fermo quello secondo cui l'esibizione a norma dell'art. 210 cod. proc. civ. non può in alcun caso supplire al mancato assolvimento dell'onere della prova a carico della parte istante. La parte ricorrente, in quanto società di capitali - per ovvie ragioni di ostensione, anche a terzi (soci e contraenti), della propria contabilità - ha il dovere, prima ancora che l'onere, di conservare la documentazione bancaria e, solo in caso di eccezionale allegazione di particolari eventi, avrebbe potuto richiedere, anteriormente al giudizio e, se necessario, con apposita domanda giudiziale, di ricostruire la propria per mezzo di quella conservata dalla Banca" (Cass. n. 6511/2016).

In un contesto di tal tipo, il cliente-attore, avendo uno specifico onere di conservazione della documentazione contabile relativa alle operazioni poste in essere nell'ambito dei rapporti intrattenuti con la banca, avrebbe potuto utilmente avvalersi del rimedio di cui all'art. 210 c.p.c., solo deducendo e dimostrando l'indisponibilità della documentazione bancaria

*Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012*

*Registro affari amministrativi numero 8231/11*

*Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano*

*Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376*

*Sentenza, Tribunale di L'Aquila, Giudice Emanuele Petronio n. 140 del 24 febbraio 2021*

necessaria per gli accertamenti richiesti dovuta a forza maggiore o a causa o impossibilità sopravvenute comunque ad essa non imputabili.

In ogni caso, in merito alla pretesa alla consegna di documenti anteriore al decennio precedente la richiesta, deve essere condiviso l'orientamento espresso dalla Terza Sezione Civile del Tribunale di Verona con sentenza n. 2089 del 30 agosto 2017 (e in seguito ribadito anche dal Tribunale di Grosseto con sentenza n.386 del 07/06/2020), la quale ha affermato che il mancato reperimento della documentazione richiesta configura un'impossibilità della prestazione avente ad oggetto la consegna, dal momento che la limitazione entro il termine decennale prevista dall'art. 119 TUB corrisponde ad un principio generale (v. art. 2220 c.c.) e l'espresso riferimento alla documentazione contabile non può implicare, per i contratti, un obbligo di conservazione a tempo indefinito (o per un termine decorrente da un dies a quo indeterminato), non potendo tale obbligo fondarsi se non sulla disposizione appena citata.

Ciò premesso e passando all'esame della fattispecie concreta, va innanzitutto rilevato che parte attrice ha formulato le proprie deduzioni e richieste in termini del tutto vaghi e generici, sostenendo che la Banca convenuta avrebbe applicato interessi usurari ed illegittimi.

Ed invero, nell'atto di citazione risultano richiamati diffusamente i principi espressi dalla dottrina e dalla giurisprudenza senza, tuttavia, offrire elementi da cui inferire l'effettiva incidenza di quanto lamentato sul rapporto in concreto intrattenuto con la Banca convenuta.

In particolare, parte attrice sostiene che la Banca avrebbe applicato interessi debitori ultralegali in assenza di pattuizione scritta, capitalizzazione trimestrale, oneri spese e commissioni non pattuite, interessi superiori al tasso soglia. Emerge, dunque, che la società correntista ha fondato la propria domanda di accertamento negativo sulla base di una dedotta illegittimità delle spese e degli interessi applicati dalla Banca, in quanto difformi da quelli pattuiti ovvero contrari alla legge.

Orbene, parte attrice non contesta l'esistenza del contratto di apertura del rapporto e, anzi, la linea difensiva attorea presuppone che siano state esaminate le pattuizioni contrattuali stipulate tra le parti e che le stesse siano state confrontate con gli interessi e le spese concretamente applicati dalla banca e risultanti dagli estratti conto completi relativi all'andamento del rapporto oggetto di causa, sin dalla data della loro apertura.

La SOCIETA S.A.S ha, infatti, chiesto l'accertamento dei rapporti dare-avere e delle somme illegittimamente addebitate con riferimento all'intera durata del rapporto oggetto di causa, sin dalla data di inizio.

Tuttavia, parte attrice nel costituirsi in giudizio non ha prodotto né i contratti di conto corrente e di affidamento oggetto di causa, né la serie completa di tutti gli estratti conto dalla data di inizio del rapporto al fine di consentire una compiuta ricostruzione delle poste attive e passive del rapporto in contestazione. Peraltro, nello stesso atto introduttivo ha dato atto di non essere in possesso di tutta la documentazione relativa al rapporto in esame, chiedendo genericamente ordinarsi alla banca convenuta la esibizione degli estratti da inizio rapporto e dei relativi contratti.

Tale difesa contraddittoria, unitamente alla assoluta genericità delle allegazioni contenute nell'atto di citazione (non risultando infatti in alcun modo specificato quali pattuizioni sarebbero state violate ed in che limiti), rende già di per sé dubbio ed inattendibile quanto dedotto da parte attrice, non essendo chiaro sulla base di quale documentazione la SOCIETA S.A.S assuma la difformità degli interessi e delle spese applicate rispetto a quelli pattuiti e sulla base di quale documentazione le parti attrici eccepiscano la nullità di alcune clausole contrattuali, non avendo tuttavia a disposizione i relativi contratti.

*Sentenza, Tribunale di L'Aquila, Giudice Emanuele Petronio n. 140 del 24 febbraio 2021*

Del resto, la mancata disponibilità dei contratti prima della instaurazione del giudizio rende impossibile verificare se ed in che termini siano stati previsti interessi, spese e commissione di massimo scoperto e, dunque, se sussistano eventuali nullità per difetto di pattuizione scritta del tasso di interesse, per illegittima determinazione della commissione di massimo scoperto o dei giorni di valuta, al cui accertamento chiaramente tende la domanda attrice di declaratoria di nullità parziale del contratto. Peraltro, la suddetta genericità e lacunosità dell'atto di citazione non consente di comprendere se il contratto di conto corrente sia stato o meno redatto in forma scritta e se l'illegittimità discenda dalla mancata pattuizione tout court della commissione di massimo scoperto e dei giorni valuta ovvero dalla indeterminatezza delle relative previsioni contrattuali che non consentirebbe di individuare le condizioni ed i termini di applicazione delle stesse.

Tale genericità, unitamente alle omissioni di cui si è già detto, finisce con il rendere l'azione proposta meramente esplorativa, limitata ad un elenco generale ed astratto di invalidità e nullità contrattuali, la cui fondatezza è rimessa alla scontata adesione del giudicante ad orientamenti giurisprudenziali, che tuttavia non esonerano la parte dall'onere di allegare e provare in concreto i fatti costitutivi della propria pretesa. Né, come già notato, il problema appare superabile sulla base della considerazione che la nullità sarebbe anche rilevabile d'ufficio.

Le suddette carenze in punto di allegazione e prova non possono essere colmate neppure alla luce delle istanze istruttorie avanzate.

E infatti, anche se la Banca convenuta non ha ottemperato all'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., non può ritenersi che il ricalcolo del saldo dare-avere vada individuato in quello ricostruito dal CTP di parte attrice dal momento che tali conteggi, in assenza della documentazione contabile di supporto, non possono essere ritenuti attendibili.

Ciò in quanto l'ausiliare del giudice, al termine del proprio lavoro, ha evidenziato la incompletezza e frammentarietà della documentazione acquisita agli atti.

In primo luogo, il consulente ha rilevato che mancano tutti gli estratti conto relativi al periodo successivo al 31.12.2008 e, inoltre, "risultano non documentati i seguenti periodi: - Mese di settembre 2003; - Anni 2006, 2007, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015" (cfr. pag. 7 della relazione peritale).

In sostanza, gli estratti conto disponibili coprono solo una parte della durata del rapporto, senza neppure che per tale periodo la serie di estratti sia completa.

Orbene, tale situazione di incertezza in ordine alla movimentazione del conto corrente rende impossibile effettuare il ricalcolo richiesto dalle parti attrici, a ciò conseguendo l'integrale rigetto delle domande dalle stesse proposte.

E infatti, come già evidenziato, la Suprema Corte ha più volte sottolineato che "la rideterminazione del saldo del conto deve avvenire attraverso i relativi estratti a partire dalla data della sua apertura, così effettuandosi l'integrale ricostruzione del dare e dell'avere, con applicazione del tasso legale, sulla base di dati contabili certi in ordine alle operazioni ivi registrate, inutilizzabili, invece, rivelandosi, a tal fine, criteri presuntivi od approssimativi" (Cass. Sez. I, Sentenza n. 20693 del 13/10/2016, Rv. 641850 - 02).

Tale principio – peraltro direttamente derivante dalla applicazione dei generali criteri di ripartizione dell'onere della prova che sono alla base dell'intero processo civile – è stato da ultimo ribadito anche dalla recente ordinanza della Corte di Cassazione n. 4372 del 22.2.2018, nella quale si evidenzia che il correntista, che agisca in giudizio per la ripetizione

*Sentenza, Tribunale di L'Aquila, Giudice Emanuele Petronio n. 140 del 24 febbraio 2021*

dell'indebitato, ha l'onere di documentare l'andamento del rapporto con la produzione di tutti gli estratti conto in quanto tale carenza probatoria non può essere addebitata alla Banca convenuta che nel giudizio non abbia proposto alcuna domanda.

E invero, si deve ancora rilevare che anche la stessa istanza ex art. 210 c.p.c. era stata avanzata dalla parte attrice in maniera assolutamente generica.

Come è noto, l'istanza di esibizione di documenti, a norma dell'art. 94 disp. att. c.p.c., deve contenere la specifica indicazione dei documenti medesimi e la precisazione del contenuto degli stessi, sicché essi si palesino utili a provare il fatto controverso: non pare allora possibile trarre specifici e concludenti argomenti di prova da un'istanza di esibizione genericamente riferita a tutta l'ulteriore documentazione bancaria che dovrebbe assertivamente condurre alle prove auspiccate dalla parte (Trib. Avellino, 6 giugno 2016, Tribunale Torino, 15 giugno 2007, Cass., 8 settembre 2003, n. 13072).

Ebbene, nel caso di specie, la parte si sarebbe dovuta limitare a richiedere l'esibizione degli estratti conto non presenti in atti (e, cioè, della sola documentazione che non era nel suo possesso).

Al contrario, il non avere specificamente indicato la documentazione ancora mancante afferente al rapporto di conto corrente oggetto del presente giudizio ha reso l'istanza di ostensione, in relazione a tale oggetto, non produttiva di conseguenze in punto di prova.

Inoltre, non può non evidenziarsi che la lettera raccomandata ex art. 119 TUB è stata inoltrata dalla parte attrice solo pochi giorni prima la instaurazione del giudizio, senza attendere il termine di 90 giorni ivi previsto per consentire alla Banca la consegna della documentazione richiesta. Ancora, in linea generale la Suprema Corte ha costantemente evidenziato che l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. deve essere tenuto distinto dalla produzione in giudizio dei documenti di cui la parte è direttamente onerata ex art. 2697 c.c. Sicché esso non può essere considerato in funzione sostitutiva dell'onere probatorio, né l'istanza di parte, cui è subordinata la possibilità di emissione del provvedimento, può avere un effetto modificativo dell'incombenza legale derivante dall'applicazione del ridetto art. 2697 c.c.

In ogni caso, non può dimenticarsi che – ai sensi del citato comma 4 dell'art. 119 TUB – la banca può ritenersi legittimata a non conservare per oltre un decennio la documentazione legata al conto e quindi a non dare seguito all'ordine di esibizione per gli estratti precedenti al detto periodo.

Di conseguenza, anche a fronte del rifiuto della Banca convenuta di esibire l'ulteriore documentazione oggetto dell'istanza ex art. 210 c.p.c., tale circostanza non può comportare alcuna inversione in ordine all'onere della prova, che comunque continua a gravare su parte attrice, la quale non possono in alcun modo essere considerate dispensate dall'onere di dimostrare i fatti posti a fondamento delle proprie domande.

D'altronde, gli estratti conto disponibili coprono una piccola parte della durata del rapporto e in modo discontinuo, con la conseguenza che i risultati derivanti dall'eventuale applicazione di criteri presuntivi indicati da parte attrice non darebbero luogo a risultati attendibili.

In assenza della integrale sequenza degli estratti conto, dunque, è impossibile accertare con esattezza se il saldo di chiusura del conto sia corretto e se sussista il vantato diritto dell'attore alla ripetizione.

Le conclusioni ora raggiunte appaiono confermate anche dal principio di diritto recentemente affermato dalle sezioni unite della Corte di cassazione in tema di abuso del diritto. È stato evidenziato, infatti, che le domande aventi ad oggetto diversi e distinti diritti di credito, anche

*Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012*

*Registro affari amministrativi numero 8231/11*

*Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano*

*Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376*

*Sentenza, Tribunale di L'Aquila, Giudice Emanuele Petronio n. 140 del 24 febbraio 2021*

se relativi ad un medesimo rapporto di durata tra le parti, possono essere proposte in separati processi. Se tuttavia i suddetti diritti di credito, oltre a far capo ad un medesimo rapporto di durata tra le stesse parti, sono anche, in proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o comunque “fondati” sul medesimo fatto costitutivo - sì da non poter essere accertati separatamente se non a costo di una duplicazione di attività istruttoria e di una conseguente dispersione della conoscenza di una medesima vicenda sostanziale -, le relative domande possono essere proposte in separati giudizi solo se risulta in capo al creditore agente un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata (Cass. sez. un., 16 febbraio 2017, n. 4090).

Il principio di diritto ora esposto - pur se espresso in ambiti diversi dal diritto bancario - consente di affermare che nei contratti di durata in cui i singoli diritti di credito (ma, nel caso di specie, si dovrebbe dire, conformemente alla struttura del conto corrente, di credito-debito) si inscrivano in un determinato contesto oggettivamente unitario, è illegittima la scomposizione e la parcellizzazione del rapporto in singoli periodi (nel caso di specie, i trimestri) al fine di ottenere, per ciascuno di essi, ed a prescindere da una rivalutazione unitaria e complessiva del rapporto per tutta la sua durata, la condanna della banca al pagamento di quanto asseritamente in modo illegittimo è stato corrisposto per ciascun periodo.

Come già detto, l'applicazione di un simile criterio importerebbe lo scioglimento dell'attore dal vincolo dell'onere della prova che graverebbe, in definitiva, sempre e solo sull'istituto di credito convenuto, pur non svolgendo questa alcuna domanda.

Risulta, infine, infondata anche la domanda di risarcimento danni patrimoniali e non patrimoniali, in quanto la relativa richiesta è priva di qualunque riscontro probatorio e talmente generica da impedire qualunque utile contraddittorio sul punto, essendosi solamente sostenuto che le “gravi disfunzioni nella gestione del rapporto di conto corrente” avrebbero causato pregiudizi non meglio specificati. Essa deve, dunque, essere respinta.

Alla luce delle precedenti considerazioni, non essendo possibile ricostruire i saldi di dare-avere del rapporto di conto n. (omissis) né accertare pregiudizi subiti dalla cliente, non avendo parte attrice assolto ai propri oneri probatori, la domanda proposta deve essere integralmente rigettata.

Le spese della presente procedura, liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/14 e s.m.i., seguono la soccombenza.

Le spese della consulenza tecnica, già liquidate con separato provvedimento, devono essere, infine, definitivamente poste a carico di parte attrice.

**P.Q.M.**

Il Tribunale Ordinario di L'Aquila, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al R.G. n. 311/2016 e vertente tra le parti indicate in epigrafe, così provvede:

§ rigetta tutte le domande proposte da SOCIETA SAS.;

§ pone definitivamente a carico di parte attrice le spese di C.T.U. liquidate come da separato provvedimento;

§ condanna parte attrice alla refusione delle spese di lite del presente giudizio in favore di BANCA che liquida nella complessiva somma di € 7.800,00 per compensi, oltre R.S.G. (15%), C.P.A. (4%) e I.V.A. (22%).

L'Aquila, 02/02/2021

Il Giudice

Dott. Emanuele Petronio

*Sentenza, Tribunale di L'Aquila, Giudice Emanuele Petronio n. 140 del 24 febbraio 2021*

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS